



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO


SERVIZIO GESTIONI PATRIMONIALI E LOGISTICA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 619 DI DATA 02 Novembre 2018

OGGETTO:

Lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Trento3 versione sottomonte e rettifica S.S. 12 C.C. Aldeno Besenello e Mattarello. Determinazione di occupazione temporanea. Art. 28 della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6. (F. 224-18)



Esente da bollo D.P.R. 26.10.1972, n. 642

IL DIRIGENTE

ai sensi dell'art. 26 della L. P. 19 febbraio 1993 n. 6, può autorizzare l'occupazione temporanea di aree, necessarie all'esecuzione di un'opera o di un intervento dichiarati di pubblica utilità, utilizzabili per stabilire cantieri, per depositare materiale, per praticarvi passaggi provvisori e per altri usi necessari;

precisato che, il comma 2 dell'art. 26 della L. P. 19 febbraio 1993 n. 6 recita: "*All'incaricato dell'esecuzione dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità non è consentito, durante l'occupazione temporanea, di avvalersi del terreno per usi non indicati nella determinazione di autorizzazione*";

acquisita in data 22.10.2018 la richiesta del Servizio Opere Ambientali di emissione del provvedimento di occupazione temporanea delle sotto indicate realtà, fino al 2 novembre 2020, al fine di stabilire cantieri, depositare materiali, attrezzature e macchinari e quant'altro necessari alla realizzazione dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione di Trento3 versione sottomonte e rettifica S.S. 12;

preso atto della dichiarazione del Dirigente del Servizio Opere Ambientali prot. n. 623023 dd. 22.10.2018 di avvenuta e regolare notificazione, ai sensi dell'art. 27 della L.P. 19 febbraio 1993 n. 6, a tutti i proprietari delle aree interessate dall'occupazione temporanea;

stabilito che a far data dal 23.10.2018 sono incominciati a decorrere i termini massimi di durata del presente procedimento e che essi sono quantificati, nella deliberazione della Giunta Provinciale di data 08 aprile 2016, n. 507, in 60 giorni

esaminate le osservazioni presentate dalla Coldiretti di Trento e Rovereto comunicate con nota di data 27 giugno 2018 ed acquisite le deduzioni del Servizio Opere Ambientali della Provincia Autonoma di Trento, Ente promotore della presente procedura di occupazione temporanea, rese con propria nota di data 23 ottobre 2018 prot. n. 628126;

vista la determinazione n. 31 dd. 25.06.2013 con la quale il Dirigente dell'Agenzia per la Depurazione ha approvato il progetto definitivo dei lavori sopra indicati;

considerato che tale approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 18 della Legge Provinciale 10 settembre 1993, n. 26;

preso atto che, a seguito delle modifiche introdotte con Legge Provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, il terzo comma dell'art. 4 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 dispone che, per la determinazione del valore venale del bene ai fini del calcolo dell'indennità di esproprio, i proprietari o gli usufruttuari, questi ultimi nel caso in cui sussista il diritto di usufrutto, rendano, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi al decorso del periodo di pubblicazione all'albo comunale, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio volta a precisare la sussistenza o la mancata sussistenza sul bene oggetto di espropriazione di diritti reali e/o personali a favore di terzi, nonché la loro durata, inclusi i contratti per i quali l'art. 20 comma 3 della citata L.P.6/93 prevede l'erogazione di un'indennità di coltivazione;

accertato che non sono state acquisite tutte le suddette dichiarazioni;

dato atto che, qualora sui suddetti beni insistessero diritti reali e/o personali, l'indennità, ora determinata ritenendo il bene libero da "pesi", dovrà essere rideterminata in funzione del gravame presente;

visti gli elaborati di stima di data 23 ottobre 2018 predisposti dall'Ufficio Espropriazioni;

vista la Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6 ed il suo Regolamento attuativo;

vista la Legge Provinciale 3 aprile 1997, n. 7 "Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento";

determina

1. in ordine alle osservazioni presentate dalla Coldiretti di Trento e Rovereto, alla luce di quanto dedotto dall'Ente promotore della presente procedura nelle comunicazioni indicate in premessa, quanto di seguito specificato:

"l'indennità di occupazione temporanea riconosciuta ai sensi dell'art. 28 della L.P. 6/93 è già comprensiva della mancata produzione degli impianti presenti sulle superfici occupate a seguito della realizzazione dei lavori in oggetto."

2. è autorizzata a favore della Provincia Autonoma di Trento – Servizio Opere Ambientali, per gli scopi di cui in premessa, l'occupazione temporanea, fino al 2 novembre 2020 dalla data del presente provvedimento, dei seguenti beni immobili, nella misura a fianco di ognuno indicata, fissando per essi l'indennità a mq., calcolata per un anno di occupazione ai sensi dell'art. 28 - comma 2 - della Legge Provinciale 19 febbraio 1993 n. 6, salvo eventuali rettifiche della stessa in relazione alle dichiarazioni, ora mancanti, che devono essere presentate dai proprietari prima della liquidazione;

c.c. MATTARELLO:

- mq. 638 della p.f. 951/7
- mq. 1340 della p.f. 951/10 indennità annua Euro 1,31./mq di proprietà di Morelli Isabella;

c.c. BESENELLO:

- mq. 50 della p.f. 1994/3
- mq. 1119 della p.f. 1994/1 indennità annua Euro 1,53./mq
- mq. 141 della p.f. 3212/18 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Sgrott Pio;

- mq. 212 della p.f. 1990
- mq. 336 della p.f. 1989 indennità annua Euro 1,53./mq
- mq. 81 della p.f. 1925/1
- mq. 90 della p.f. 1925/2 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Piffer Gianfranco;

- mq. 415 della p.f. 1988/3 indennità annua Euro 1,53./mq
- mq. 152 della p.f. 1920 indennità annua Euro 1,56./mq
- mq. 170 della p.f. 1918/2 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Piffer Franco;

- mq. 181 della p.f. 1919 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Battisti Sandro;

- mq. 345 della p.f. 1985/2
- mq. 93 della p.f. 1985/1
- mq. 548 della p.f. 1984/2 indennità annua Euro 1,31./mq di proprietà di Piffer Pierino e Piffer Renato;
- mq. 140 della p.f. 1980/1
- mq. 77 della p.f. 1979/2
- mq. 74 della p.f. 1979/1 indennità annua Euro 1,53./mq di proprietà di Piva Giovanni;
- mq. 550 della p.f. 1973/1 - indennità annua Euro 1,53./mq di proprietà di Goller Franco;
- mq. 112 della p.f. 1972
- mq. 96 della p.f. 1969/2 indennità annua Euro 1,53./mq di proprietà di Piffer Alice;
- mq. 66 della p.f. 1969/1 - indennità annua Euro 1,53./mq di proprietà di Buccella Enzo e Buccella Liliana;
- mq. 30 della p.f. 3172/4
- mq. 42 della p.f. 1968/4 indennità annua Euro 1,53./mq
- mq. 452 della p.f. 1968/4
- mq. 322 della p.f. 3212/15
- mq. 16 della p.f. 3171/1
- mq. 247 della p.f. 1964/1
- mq. 580 della p.f. 3212/16 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Buccella Mario;
- mq. 281 della p.f. 3212/17 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Marzari Renata;
- mq. 129 della p.f. 3212/19 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Adami Narciso;
- mq. 276 della p.f. 3212/20 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Goller Roberta;
- mq. 288 della p.f. 3212/52 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Comper Renato;
- mq. 285 della p.f. 3212/23
- mq. 134 della p.f. 3212/25
- mq. 150 della p.f. 3212/26
- mq. 306 della p.f. 3212/27
- mq. 247 della p.f. 3212/28 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Pompermaier Sandro;
- mq. 127 della p.f. 3212/24
- mq. 142 della p.f. 3212/66 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Battisti Elio, Battisti Luigi e Battisti Marco;
- mq. 202 della p.f. 3212/97
- mq. 5 della p.f. 3212/31
- mq. 59 della p.f. 1928/2
- mq. 550 della p.f. 1928/1
- mq. 215 della p.f. 1927 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Mittempergher Rita, Postinghel Alberto e Postinghel Michela;

- mq. 181 della p.f. 3212/98
- mq. 360 della p.f. 3212/33
- mq. 40 della p.f. 1930
- mq. 201 della p.f. 1929 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Pompermaier Rita;
- mq. 161 della p.f. 1926 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Feller Alma;
- mq. 187 della p.f. 1924/1 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Penner Giovanni;
- mq. 191 della p.f. 1923/2 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Pompermaier Carlo di Albino;
- mq. 129 della p.f. 1921/1 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Pompermaier Carlo;
- mq. 623 della p.f. 1916/1 indennità annua Euro 1,56./mq
- mq. 50 della p.f. 3160/1 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Ondertoller Enrico;
- mq. 156 della p.f. 1915/3 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Adami Ettore;
- mq. 32 della p.f. 3163/2 - indennità annua Euro 1,04./mq di proprietà di Piffer Franco, Piffer Annunziata, Piffer Emilio, Piffer Agostino, Comune di Besenello – Bene Pubblico Strade, Penner Matteo, Piva Pierino, Penner Giovanni, Adami Ettore, Comune di Besenello – Demanio Pubblico Strade;
- mq. 65 della p.f. 1859/2
- mq. 346 della p.f. 1861
- mq. 349 della p.f. 1862
- mq. 197 della p.f. 1863 indennità annua Euro 1,13./mq di proprietà di Coser Maurizio;
- mq. 37 della p.f. 3155
- mq. 570 della p.f. 1846/1 indennità annua Euro 1,35./mq di proprietà di Coser Aldo;

c.c. ALDENO:

- mq. 488 della p.f. 3493/32
- mq. 467 della p.f. 3493/31 indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Pompermaier Sandro;
- mq. 510 della p.f. 3493/30 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Goller Franco;
- mq. 649 della p.f. 3493/29
- mq. 339 della p.f. 3493/28 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Mittempergher Rita, Postinghel Alberto e Postinghel Michela;
- mq. 353 della p.f. 3493/27 - indennità annua Euro 1,58./mq di proprietà di Pompermaier Rita;
- mq. 28 della p.f. 3493/65 - indennità annua Euro 1,31./mq di proprietà di Pompermaier Liberato fu Antonio;

2. per l'indicata occupazione temporanea la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Opere Ambientali corrisponderà a ciascun proprietario, a decorrere dalla data del presente atto, l'indennità di cui al punto 1. calcolata per un mese o frazione di mese, nella misura di un dodicesimo dell'importo annuo;
- 3 in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 1761/2014 adottata ai sensi dell'art. 59 della legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7, così come modificato con legge 22 aprile 2014 n. 1, non sono pagate le somme dovute a titolo di espropriazione e di occupazione temporanea di cui alla legge provinciale sugli espropri (L.P. 19 febbraio 1993 n. 6) quando l'indennità dovuta al singolo beneficiario sia di importo non superiore a dieci euro”;
4. di dare atto che il procedimento amministrativo iniziato - come indicato in premessa – termina con la data del presente provvedimento;

ordina

che l'Ente promotore notifichi il presente provvedimento a tutti gli interessati nelle forme previste dall'art. 33 della Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23;

rende noto

che le relazioni di stima recanti nel dettaglio il calcolo delle indennità dovute, sono depositate presso Servizio Gestioni patrimoniali e logistica - Ufficio Espropriazioni sito a Trento in via Mantova 67 a disposizione degli aventi diritto, che potranno estrarne copia semplice o autenticata;

che entro 30 giorni dalla notifica del presente atto i soggetti interessati al pagamento dell'indennità possono richiedere la rideterminazione della indennità alla Commissione Provinciale per le Espropriazioni mediante ricorso da notificare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente della Giunta Provinciale, ovvero proporre opposizione alla stima dinanzi alla Corte d'Appello;

che l'indennità fissata con la presente determinazione verrà corrisposta a fine occupazione, ovvero semestralmente qualora si protragga per più di sei mesi e per ogni semestre risulti dovuta una somma superiore a Euro 51,65;

in forza della deliberazione della Giunta provinciale n. 1761/2014 adottata ai sensi dell'art. 59 della legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979 n. 7, così come modificato con legge 22 aprile 2014 n. 1, non sono pagate le somme dovute a titolo di espropriazione e di occupazione temporanea di cui alla legge provinciale sugli espropri (L.P. 19 febbraio 1993 n. 6) quando l'indennità dovuta al singolo beneficiario sia di importo non superiore a dieci euro;

che alla fine dell'occupazione saranno altresì quantificati eventuali danni derivati dalla medesima.

Non sono presenti allegati parte integrante



IL DIRIGENTE
Gianfranco Brigadoi